Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Modifica del 30 gennaio 2003

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001 e del 12 dicembre 2002[1], sono dichiarate d'obbligatorietà generale[2]:

Art. 27 lett. b n. 1	Previdenza professionale
Art. 27 lett. c quarto lemma	Previdenza professionale
Art. 35 lett. g n. 2	Esecuzione del contratto

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2003 e ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

30 gennaio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 FF **1998** 4400–01, **2001** 5822, **2002** 7468

2 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.